



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 159 DEL 21-12-2023

**Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente di ruolo matr. n. 7, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011.**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Visto:

- il decreto sindacale n. 14 del 22.05.2023 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

#### Premesso che:

- in data 24.10.2023, con nota prot. 5415, il dipendente di ruolo matr. n. 7 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale al fine di valutare l'eventuale inidoneità al servizio, stante l'impossibilità di svolgere qualsiasi mansione dovuta alle proprie condizioni di salute e psico-fisiche;
- con nota prot. INPS.2200.24/10/2023.0251922 è stato richiesto alla Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Catanzaro, per mezzo di Servizio dedicato del Portale INPS, di sottoporre a visita medico collegiale il suddetto dipendente;
- la Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Catanzaro ha proceduto agli accertamenti sanitari di competenza, redigendo apposito estratto del verbale BL/G-N 000010102023120409273536 del 04.12.2023, acclarato al prot. con n. 6341 del 05.12.2023, dal quale risulta che il dipendente matr. n. 7 è stato unanimemente giudicato:
  - A. "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001";
  - B. "Non inabile: non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/1995)";
  - C. "L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio";

**Atteso** che il dipendente è stato assunto a tempo pieno e indeterminato presso questo Ente con decorrenza 01.02.1989, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26.01.1989, ed è attualmente

inquadrate nell'Area degli Operatori Esperti - ex cat. B, pos. econ. B2, con mansioni di custode cimiteriale - presso l'Area Tecnica;

**Visti e richiamati** a tal proposito:

- l'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale stabilisce che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, sulla base della disciplina di cui ad apposito regolamento;
- il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 di approvazione del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede all'Art. 8: *"Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'Amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso"*;
- la Circolare INPS n. 33 del 8.03.2012 che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, la quale prevede che l'Ente, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro con provvedimento del Direttore generale e corrisponde all'interessato l'indennità di mancato preavviso;
- l'art. 48, cc 8 e 6 del CCNL 2020-2022, sottoscritto in data 16.11.2022, che prevede nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso;
- l'art. 12 del CCNL 2004-2005, che prevede:
  - al c. 1: in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati: b) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
  - al c. 4: La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 che all'art. 2, comma 12, prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino "nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa";

**Atteso** che è stata resa la prevista comunicazione al dipendente interessato mediante nota prot. 6624 del 19.12.2023;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011, del dipendente di ruolo matr. n. 7 con decorrenza dal 01.01.2023, in applicazione dell'estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Catanzaro, BL/G-N 000010102023120409273536 del 04.12.2023, corrispondendo alla stessa la dovuta indennità sostitutiva del preavviso e le ferie maturate non godute;

Dato atto che:

- alla data della risoluzione, il dipendente avrà maturato un'anzianità di servizio, comprensiva dei contributi figurativi ex art. 80, c. 3 L. 388/00, pari a complessivi anni 35 mesi 5 giorni 00;
- ai sensi dell'art. 39 del CCNL 1995 come sostituito dall'art. 12 del CCNL del 09/05/2006, al dipendente compete un'indennità di mancato preavviso pari a quattro mesi di retribuzione in base al disposto del comma 1, lett. c), da calcolarsi computando quanto previsto dal comma 9, in specie:
  - a) la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL 09/05/2006;
  - b) l'assegno per il nucleo familiare ove spettante;
  - c) il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del CCNL 09/05/2006;
  - d) l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004;

e) altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000;

- alla data della risoluzione, il dipendente, assente dal servizio per lunga malattia, presenta un residuo di ferie maturate e non godute pari a n. 26 giorni relativi all'anno 2023;

**Preso atto** che, in materia di ferie maturate e non fruita, il divieto di monetizzazione non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità, ecc.;

**Visto** l'art. 38, c. 18, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, secondo cui "Il compenso sostitutivo delle ferie non fruita, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74";

**Quantificate** le somme dovute per ferie non godute ed indennità per mancato preavviso, come in premessa indicato, nel modo seguente:

- indennità per mancato preavviso di quattro mesi € 6.793,20;
  - compenso sostitutivo per ferie non godute (26 giorni) € 1.698,30;
  - rateo della tredicesima mensilità maturato (4/dodicesimi) € 566,10;
- per un importo complessivo € 9.057,60 oltre al trattamento economico per quota parte della mensilità fino alla risoluzione ed al relativo rateo di tredicesima;

**Dato atto** che le somme di cui sopra trovano copertura sui capitoli relativi agli stipendi oltre oneri ed IRAP del personale del Bilancio di Previsione Finanziaria Pluriennale 2023-2025;

**Richiamata** la propria precedente determinazione N. 125 del 02-11-2023 con la quale si è proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per collocamento a riposo del dipendente Matr. N. 7 per sopraggiunti limiti d'età di cui all'art. 24, c. 6 lettera c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con decorrenza 01.06.2024;

**Ritenuto di:**

- prendere atto dell'estratto del verbale BL/G-N 000010102023120409273536 del 04.12.2023 della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Catanzaro, acclarato al prot. con n. 6341 del 05.12.2023, dal quale risulta che il dipendente il dipendente matr. n. 7 è stato unanimemente giudicato "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001";
- procedere pertanto alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011, del dipendente di ruolo matr. n. 7 con decorrenza dal 01.01.2023, ultimo giorno di lavoro 31.12.2023;
- liquidare quindi le somme dovute per ferie non godute ed indennità per mancato preavviso pari ad €1.698,30;

**Visti:**

- Il D.Lgs. 165/2001;
- I vigenti CCNL del comparto EE.LL.;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. Di approvare le premesse quali parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dell'estratto del verbale BL/G-N 000010102023120409273536 del 04.12.2023 della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Catanzaro, acclarato al prot. con n. 6341 del 05.12.2023, dal quale risulta che il dipendente il dipendente matr. n. 7 è stato unanimemente giudicato:
  - A. "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001";

- B. "Non inabile: non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/1995)";
- C. "L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio";
3. Di risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011, del dipendente di ruolo matr. n. 7 con decorrenza dal 01.01.2023, in applicazione del summezionato estratto del verbale BL/G-N 000010102023120409273536 del 04.12.2023 della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Catanzaro, acclarato al prot. con n. 6341 del 05.12.2023;
  4. Di disporre la cancellazione dai ruoli organici del Comune di Isca sullo Ionio del suddetto dipendente con decorrenza dal 01.01.2024, stabilendo che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici da tale data (ultimo giorno in ruolo 31.12.2023);
  5. Di dare atto che il dipendente, in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione Comunale dal 01.02.1989, ha prestato servizio per anni 35 mesi 5 giorni 00;
  6. Di quantificare e liquidare, ai sensi degli artt. 38, c. 18, e 74 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, le somme dovute al dipendente per ferie non godute ed indennità per mancato preavviso, come in premessa indicato, nel modo seguente:
    - indennità per mancato preavviso di quattro mesi € 6.793,20;
    - compenso sostitutivo per ferie non godute (26 giorni) € 1.698,30;
    - rateo della tredicesima mensilità maturato (4/dodicesimi) € 566,10;per un importo complessivo € 9.057,60 oltre al trattamento economico per quota parte della mensilità fino alla risoluzione ed al relativo rateo di tredicesima;
  7. Di dare atto che rimane impregiudicato in capo alla lavoratrice il diritto al trattamento di fine rapporto ed al trattamento di quiescenza spettante secondo le vigenti disposizioni in materia;
  8. Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportati è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
  9. di dare atto che l'Ufficio Personale procederà a trasmettere la documentazione previdenziale opportuna alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici, gestione ex INPDAP, territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro e al trattamento di pensione;
  10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio dell'Ente;
  14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Finanziario;
  15. di notificare il presente provvedimento all'interessato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Borelli Antonio  
f.to all'originale

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente determinazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 21.12.2023.

Responsabile Pubblicazione

Dott. Borelli Antonio

f.to all'originale

Determina Area	Numero	Data
Area Amministrativa	159	21.12.2023

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere  – FAVOREVOLE  
 – SFAVOREVOLE

Data 21.12.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Antonio Borelli  
f.to all'originale

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere  – FAVOREVOLE  
 – SFAVOREVOLE

Data 21.12.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Amelia Vincenza Varano  
f.to all'originale